RIORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA)

Art. 18

Organismi in carica

Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sino alla data di approvazione dello statuto-regolamento si applicano le norme vigenti in materia di controllo contabile.

Versione in vigore dal 10 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 610
Titolo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-azienda-di-stato-per-gli-interventi-nel-mercato/art-18-organismi-in-carica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it